

Delibera di Giunta - N.ro 2001/542 - protocollato il 18/4/2001

Oggetto: DISPOSIZIONI CONCERNENTI I CRITERI E LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO AI SENSI DEL D.M. 1 MARZO 2000 N. 127.

Prot. n. (SSF/01/8733)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la L. 08 agosto 1991 n. 264 recante "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" e, in particolare:
 - **l'art. 3**, che stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è subordinata al possesso di specifici requisiti tra cui al punto f) il possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della stessa legge;
- **l'art. 10** che:
 - al comma 3, prevedeva, da parte delle Province, il rilascio di un'autorizzazione provvisoria a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge non avevano maturato tre anni di esercizio effettivo dell'attività di disbrigo di pratiche automobilistiche o di gestione, in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobili Club, di uffici di assistenza automobilistica, anche se privi del titolo di studio di scuola media superiore e dell'attestato di idoneità professionale, purchè attestassero di aver frequentato con profitto un corso di formazione professionale nella prima o nella seconda sessione utile;
 - al comma 5, rimandava a un successivo Decreto del Ministro dei Trasporti la definizione delle modalità organizzative dei citati corsi di formazione professionale;
- la L. 04 gennaio 1994, n. 11 recante "Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi" che *all'art. 4, comma 1* sostituisce il citato art. 10

- della L. 08 agosto 1991 n. 264 e domanda al Ministro dei Trasporti e della Navigazione l'emanazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle modalità di organizzazione dei corsi di formazione professionale destinati ai consulenti per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui al comma 5 - art. 10 - L. n. 264/91;

- il Decreto 1° marzo 2000 n. 127 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione recante "Regolamento concernente le modalità di organizzazione dei corsi di formazione professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto " e in particolare l'art. 1 che:
 - o ai commi 2, 3 rimanda alle Regioni e Province Autonome l'istituzione dei corsi stessi, la definizione delle sedi nonché le sessioni di svolgimento;
 - o al comma 4 rimanda alle Regioni e Province Autonome la definizione dell'ammontare delle eventuali quote di partecipazione a carico degli interessati, le modalità di ammissione ai corsi e di rilascio dell'attestato di frequenza con profitto e dell'attestato di partecipazione.

Richiamate, inoltre, al proposito le proprie deliberazioni n. 1475 del 1° agosto 1997 e n. 528 del 20 aprile 1999 aventi ad oggetto "Direttive attuative per la Formazione Professionale e per l'Orientamento Triennio 1997-1999" e n. 539 del 1° marzo 2000, avente ad oggetto "Approvazione Direttive Regionali stralcio, per l'avvio della nuova programmazione 2000-2006";

Vista la propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva, che fissa le direttive per l'esercizio delle funzioni dirigenziali;

Dato atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio "Formazione Professionale" Dr.ssa Fabrizia Monti ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 41/92 e del parere di legittimità espresso dal Direttore Generale Area Formazione e Lavoro, Dr.ssa Cristina Balboni, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 41/92;

Su proposta dell'Assessore Regionale competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- o di approvare i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale per esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi dell'art. 1 del D.M. 1° marzo 2000, n. 127, così come descritti nell'allegato 1 "Disposizioni concernenti i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di Formazione per il conseguimento dell'attestato di frequenza con profitto e dell'attestato di partecipazione" di cui agli artt. 3 e 4 del su citato D.M., parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- - - -

ALLEGATO 1

Disposizioni concernenti i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di Formazione per il conseguimento dell'attestato di frequenza con profitto e dell'attestato di partecipazione per gli esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

1. CARATTERISTICHE DEI CORSI

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 1° marzo 2000, n. 127 e relativo allegato, i corsi di Formazione Professionale per gli esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui all'art. 10, comma 5, della L. 8/08/91, n. 264, come sostituito dall'art. 4, comma 1 della L. 04/01/94 n. 11 si sviluppano su un monte ore minimo di duecento ore distribuite su n. 6 moduli secondo la seguente articolazione:

MODULI	CONTENUTI
--------	-----------

<p>1° Modulo</p> <p>LA CIRCOLAZIONE STRADALE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • nozione di veicolo • classificazione e caratteristiche dei veicoli • destinazione ed uso dei veicoli • masse e sagome limiti • veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità • traino di veicoli • norme costruttive e di equipaggiamento • accertamenti tecnici per la circolazione • documenti di circolazione ed immatricolazione • estratto dei documenti di circolazione e di guida • circolazione su strada e registrazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici • guida dei veicoli • formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi • formalità necessarie per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario; • regime fiscale
<p>2° MODULO</p> <p>IL TRASPORTO DI MERCI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi < /LI> • comitati dell'Albo e loro attribuzioni • iscrizioni nell'Albo, requisiti e condizioni • iscrizioni delle imprese estere • fusioni e trasformazioni • abilitazioni per trasporti speciali

	<ul style="list-style-type: none"> • variazioni dell'Albo • sospensioni dall'Albo • cancellazione dall'Albo • sanzioni disciplinari • effetti delle condanne penali • reiscrizioni, decisioni, competenze, ricorsi • omissione di comunicazioni all'Albo • tipi di autorizzazioni e regime autorizzativo • tariffe a forcilla per i trasporti di merci • documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto di terzi • trasporto merci in conto proprio • licenze • commissione per le licenze, esame e parere • elencazione delle cose trasportabili • revoca delle licenze • ricorsi • servizi di piazza e noleggio • esenzioni dal disciplinamento del trasporto merci • trasporti internazionali • regime fiscale
--	---

<p>3° MODULO</p> <p>NAVI GAZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • accenni sulle norme che regolano la navigazione in generale • acque marittime entro ed oltre sei miglia dalla costa • navi e galleggianti • unità da diporto • costruzione delle imbarcazioni da diporto • accertamenti e stazzatura delle imbarcazioni e delle navi • iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto • rilascio, rinnovo ed aggiornamento delle licenze • visite periodiche ed occasionali delle imbarcazioni e delle navi • col laudo e rilascio certificato d'uso dei
--	---

	<p>motori</p> <ul style="list-style-type: none"> • competenze del R.I.Na • iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiarazione di costruzione, prima iscrizione, trasferimento). Cancellazione dai registri • trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e documenti per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare o copia di documenti • autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di navigazione • noleggio e locazione • importazione e esportazione delle imbarcazioni, delle navi e dei motori • regime fiscale • esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni • esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando delle navi • esami per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta di motori • validità e revisione delle patenti nautiche • norme per l'esercizio dello sci nautico
<p>4° MODULO</p> <p>PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILI- STICO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • legge istitutiva del P.R.A. • legge istitutiva I.E.T. ed A.P.I.E.T. • compilazione delle note • iscrizioni • trascrizioni • annotazioni • cancellazioni
<p>5° MODULO</p> <p>REGIME TRIBUTARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • le imposte dirette ed indirette in generale • l'IVA: classificazione delle operazioni, momento impositivo • fatturazione delle operazioni • fatturazione delle prestazioni professionali • ricevuta fiscale: forma e contenuti

	<ul style="list-style-type: none"> • il principio di territorialità dell'imposta: operazioni internazionali e intercomunitarie • registri contabilità IVA • dichiarazione annuale IVA • regimi speciali per la determinazione del reddito d'impresa e dell'IVA • imposte indirette relative alla circolazione dei veicoli
<p>6° MODULO</p> <p>DISCIPLINA DELLA ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • la L. 8/8/91, n. 264, e successive modifiche e integrazioni • i decreti ministeriali di attuazione • direttive in materia di accesso agli sportelli della M.C.T.C. e del P.R.A. • il sistema sanzionatorio previsto dalla L.n. 264/91 alla luce delle modifiche al sistema penale introdotte dalla L. 24/11/81, n. 689 • le norme in materia di documentazione amministrativa, di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi: legge 04/01/98, n. 15, legge 15/05/97, n. 127, legge 16/06/98, n. 191, D.P.R. 20/10/98, n. 403, e legge 07/08/90, n. 241.

2. NORME GENERALI

2.1. Soggetti proponenti - Tipologia Formativa

In virtù dell'art. 1, comma 2, del D.M. 1°/03/2000, n. 127 che individua le Regioni o gli Enti o Istituti dalla stessa delegati come Organismi attuatori dei corsi di formazione professionale di cui all'art. 10, comma 5, della legge 08/08/91, n. 264, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della Legge 04/01/94, n. 11 si riconoscono quali soggetti proponenti dei corsi in questione, nei Piani di Formazione Provinciali, gli Enti di Formazione Professionale accreditati, o in corso di accreditamento, nell'ambito della Formazione Continua, come da elenco approvato con deliberazione di G.R. n. 2538 del 21/12/1999.

Tali iniziative, che non usufruiscono di contributo pubblico, rientrano nella Tipologia Formativa "Formazione prevista e normata da specifiche leggi o normative comunitarie, statali e regionali"

contemplata nelle Direttive attuative per la formazione professionale e per l'orientamento - triennio 1997-99. Testo integrale con le modifiche e le integrazioni di cui alla deliberazione di Giunta Regionale 528/99 - al Cap. I punto 5.

3. MODALITA' ATTUATIVE

3.1. Utenza

I corsi in oggetto, secondo quanto disposto all'art. 10, comma 3, della L. 264/91 così come sostituito dall'art. 4, comma 1, della L. n. 11/94 e ai commi 4, 5, 6 e 7 dello stesso art. 4, si rivolgono a:

1. coloro i quali svolgono attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto in difetto dei requisiti professionali previsti e cioè nelle condizioni di:
 - o mancanza di diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato
 - o mancanza di idoneità professionale
 - o svolgimento di attività effettiva da meno di tre anni alla data del 5 settembre 1991

e pertanto si intendono finalizzati al conseguimento dell'autorizzazione definitiva per l'esercizio dell'attività;

2. coloro i quali in qualità di eredi, aventi causa, soci o amministratori sono subentrati, a seguito di decesso o incapacità fisica del titolare di impresa individuale o del socio o amministratore di società, nell'esercizio effettivo dell'attività di consulenza senza adeguato titolo di studio

e pertanto si intendono finalizzati a trasformare l'autorizzazione provvisoria in autorizzazione definitiva all'esercizio dell'attività;

3. coloro i quali in qualità di familiari coadiutori del titolare o soci - privi del titolo di studio previsto - abbiano dimostrato, entro due anni dall'entrata in vigore della L. 04/01/94, n. 11, di aver coadiuvato alla data del 5/09/91 il titolare nella conduzione dell'impresa

e pertanto si intendono finalizzati all'ammissione all'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale.

4. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

4.1. Modalità di ammissione

Ai fini dell'ammissione ai corsi in questione i partecipanti dovranno documentare, sottoforma di autodichiarazione, all'Ente Gestore del corso, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. 08/08/91, n. 264.

4.2. Sedi e Sessioni di svolgimento

Sulla base delle autorizzazioni provvisorie rilasciate dalle Amministrazioni Provinciali - Dipartimento Trasporti - si delinea la seguente situazione regionale:

</TR>

PROVINCE	PARTECIPANTI POTENZIALI
Bologna	19
Ferrara	-
Forlì	3
Modena	10
Parma	5
Piacenza	3
Ravenna	6
Reggio Emilia	5
Rimini	6
TOTALE	60

L'attività formativa dovrebbe coinvolgere circa 60 addetti pur considerando che tale dato, frutto di una stima, potrebbe modificarsi in rapporto all'eventuale mobilità dell'Utenza potenziale.

Pertanto, in questa prima fase di recepimento del D.M. 1° marzo 2000 n. 127, sentite le Amministrazioni Provinciali interessate,

si prevedono n. 3 iniziative formative che si svolgeranno rispettivamente nelle Province di BOLOGNA, MODENA e RAVENNA.

4.3. Quote di partecipazione

La quota di partecipazione individuale è stabilita in un importo non superiore a L. 5.000.000 (pari a 2.582,28 euro) per gruppi composti da non meno di n. 8 Candidati. Nel caso di un numero di partecipanti inferiore a 8 la quota individuale potrà essere proporzionalmente riparametrata.

4.4. Frequenza ai corsi

Fatte salve le indicazioni in materia di Norme Generali e Modalità Attuative - Direttive Attuative per la formazione professionale e per l'orientamento - Triennio 1997-1999. Testo integrale con le modifiche e le integrazioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale 528/99 (per quanto non in contrasto con il Regolamento concernente le modalità di organizzazione dei corsi di formazione professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto - D.M. 1° marzo 2000, n. 127) - e ai sensi dell'art. 3, comma 5, del su citato decreto, l'obbligo di frequenza, ai fini della validità del corso, deve essere assolto in questi termini

- frequenza di almeno l'80% del monte ore complessivo
- frequenza di almeno il 70% del monte ore relativo a ciascuna materia di insegnamento

5. Attività formativa

Il percorso formativo deve prevedere, durante lo svolgimento dei singoli moduli e per ciascuna materia d'insegnamento, una serie di verifiche intermedie, predisposte da ciascun docente e finalizzate ad accertare il progressivo livello di apprendimento di ogni corsista.

Per la strutturazione di tali verifiche si dovranno privilegiare applicazioni pratiche di procedure operative in situazioni simulate da integrarsi con colloqui in grado di verificare anche la conoscenza teorica delle norme che supportano gli aspetti pratico-operativi.

Ogni docente dovrà mettere a disposizione un monte-ore aggiuntivo rispetto a quello di base nell'ambito di una programmazione di attività formativa di recupero, individuale o collegiale, (dimensionata in rapporto alle carenze di apprendimento o di

frequenza riscontrate), al fine di consentire a tutti i corsisti il raggiungimento degli obiettivi formativi minimi per quanto riguarda il livello di apprendimento e della soglia di frequenza obbligatoria, nei casi di assenza motivata negli orari inizialmente programmati.

5.1. Attività di docenza

Per la docenza si richiede qualificata e comprovata competenza professionale nelle materie oggetto di insegnamento, nonché precedenti esperienze didattiche.

6. Valutazioni finali - Attestati rilasciati

Nel rispetto delle procedure previste al capitolo II.4. paragrafo II.2 delle "Direttive attuative per la Formazione Professionale e per l'Orientamento Triennio 1997-1999", gli attestati di cui all'art. 3 del D.M. 1° marzo 2000, n. 127, verranno rilasciati, al termine del corso, soltanto ai Partecipanti che avranno raggiunto i livelli di frequenza e di profitto previsti per le diverse categorie di Utenti - art. 3 comma 5 - art. 4 commi 1 e 2 del citato D.M. n. 127.

Scheda individuale finale (V. modello Allegato A)

Al termine del proprio intervento formativo, ogni Docente dovrà redigere, per ciascun Corsista, una **scheda individuale** (il cui modello allegato è da intendersi con valore indicativo) in cui, verrà riportata, tramite nota esplicativa, una duplice valutazione tale da attestare sia il livello di partecipazione alle lezioni, espresso in percentuale di presenza, che il grado di apprendimento. Tali parametri concorreranno alla formulazione della valutazione finale espressa come giudizio sintetico di "idoneo" o "non idoneo". - Art. 3, comma 3, D.M. 1° marzo 2000, n. 127 - Le singole schede individuali verranno conservate agli atti dagli Enti Gestori dei corsi. Nel caso in cui il partecipante al corso non abbia assolto all'obbligo di frequenza minima sarà rilasciato automaticamente il giudizio di "non idoneo" indipendentemente dal grado di apprendimento raggiunto in quella specifica materia e in tutte le altre.

Attestato di frequenza (V. modello Allegato B)

In base alla categoria d'appartenenza dei Partecipanti, nell'attestato dovrà essere richiamato il diverso valore di rilascio:

- **Attestato di frequenza con profitto**, per gli Utenti in difetto dei requisiti professionali richiesti di cui al punto 1 del titolo 3.1 Utenza del presente allegato, verrà rilasciato quando nella valutazione finale complessiva sussistono, per ogni scheda individuale, le seguenti condizioni:
 - giudizio di "idoneo" in ogni materia;
 - frequenza minima pari all'80% del monte ore corsuale, complessivo;
 - frequenza minima pari al 70% del monte ore di ogni singola materia

- **Attestato di partecipazione**

Nei casi sia di impresa individuale che di società, per coloro che, pur in mancanza di un titolo di studio, ma in qualità di eredi, familiari coadiutori, soci o amministratori subentrano nella gestione dell'attività di consulenza per decesso o incapacità fisica del titolare o del socio o dell'amministratore non è previsto l'*attestato di frequenza con profitto*. Per tali soggetti, di cui all'art.4, commi 6 e 7, della L. n. 11/94, non è pertanto prevista la valutazione finale del livello di apprendimento, ma soltanto l'obbligo di frequenza per materia e per monte ore corso con relativo rilascio del solo *attestato di partecipazione* valido per l'ammissione all'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 Legge n. 264/91, rilasciato dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione del Ministero dei Trasporti.

Riedizione del corso

Nel caso in cui il partecipante non consegua il giudizio di idoneità in una o più materie, è prevista - art. 3, commi 6 e 7, D.M. 1°/03/2000 n. 127 - la ripetizione della frequenza nelle specifiche materie nella prima sessione successiva a quella frequentata e in cui si è riportato il giudizio di non idoneità.

In caso di impedimento dovuto a giustificato motivo la ripetizione della frequenza della/e materia/e dovrà effettuarsi nella seconda sessione successiva. Qualora sussista un ulteriore impedimento per giustificato motivo o si riportino ancora valutazioni di non idoneità il corsista sarà ammesso a ripetere, esclusivamente per una sola volta, l'intero corso.

Per coloro i quali - art. 4, commi 6 e 7, della L. 04/01/94, n. 11 - non è prevista la valutazione finale, ma soltanto l'attestato di

partecipazione - art. 4, comma 3, D.M. 1°/03/2000, n. 127 - si riconosce la possibilità di ripetere, nella prima sessione successiva, la frequenza nella/e materia/e in cui si riscontra l'inosservanza dell'obbligo di frequenza minima.

A tali soggetti si riconosce, infine, per casi di "giustificato motivo" un'ulteriore possibilità di ripetere la frequenza, nella seconda sessione successiva a quella in cui non si è rispettato l'obbligo di frequenza minima. La ripetizione dell'intero corso è prevista soltanto per una volta qualora si verifici, dopo le prime due successive sessioni, un ulteriore e "giustificato" impedimento.

Al fine di garantire a coloro che si trovano in situazioni di "non idoneità" o di "non frequenza minima" - fatti salvi i recuperi previsti per carenze di apprendimento o per assenze motivate di cui al precedente paragrafo "attività formativa" - la successiva, possibilità di conseguire gli attestati previsti dall'art. 1, comma 4, D.M. 1°/03/2000, n. 127, con successivo Atto Dirigenziale, si individueranno una o più sedi di riedizione dei corsi non solo per i casi di cui sopra ma anche per i casi di eventuali subentri di cui all'art. 4, commi 4 e 5, L. 04/01/94, n. 11, che comportino l'esigenza di ulteriori riedizioni -

AII. A

SCHEDA DI VALUTAZIONE FINALE DI:

(art. 3, comma 3, D.M. 1°/03/2000 n. 127)

.....

MATERIA	
----------------	--

FREQUENZA <i>(obbligo di frequenza minima 70%)</i>	
--	--

<p style="text-align: center;">GRADO DI APPRENDIMENTO <i>(nota esplicitiva)</i></p>	
--	--

<p style="text-align: center;">GIUDIZIO</p>	
--	--

Il docente

DENOMINAZIONE ORGANISMO DI FORMAZIONE

ATTESTATO DI FREQUENZA AL CORSO

per l'esercizio dell'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE
DEI MEZZI DI TRASPORTO *(di cui al D.M. 1° marzo 2000 n. 127)*

per ore su un totale di ore

RILASCIATO AL PARTECIPANTE

Nat..... a il

ENTE O STRUTTURA FORMATIVA

SEDE

IL
DIRETTO
RE

.....

Ai sensi della L.R. n. 19 del 24/07/1979

Registrato in data con prot. n.

Corso n. istituito dalla Amministrazione

con atto n. del

A. MODULI DEL CORSO

1. La circolazione stradale

Il trasporto di merci

2. Navigazione

3. Pubblico Registro Automobilistico

4. Regime tributario

5. Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

B. ANNOTAZIONI INTEGRATIVE

Il presente attestato ha valore di:

(barrare a seconda della categoria di appartenenza del Partecipante)

• **ATTESTATO DI FREQUENZA CON PROFITTO**

per coloro i quali svolgono attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto in difetto dei requisiti professionali previsti - art. 10, comma 3, della L. n. 264/91 così come sostituito dall'art. 4, comma 1, della L. n. 11/94 -

La presente attestazione deriva dai singoli giudizi di idoneità per materia riportati nelle schede individuali conservate agli atti da questo Ente Gestore.

- **ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE**

per coloro i quali in qualità di eredi, aventi causa, familiari coadiutori , soci o amministratori sono subentrati, a seguito di decesso o incapacità fisica del titolare di impresa individuale o del socio o amministratore di società, nell'esercizio effettivo dell'attività di consulenza senza adeguato titolo di studio - art.4, commi 4, 5, 6 e 7 della L. n. 11/94 -